

**REQUISITI MINIMI PER L'ISCRIZIONE AL
REGISTRO ITALIANO DEI COUNSELOR DI ASSO-COUNSELING**

Articolo 1

(Definizione a ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento ha lo scopo di definire, ai sensi dell'art. 3, comma 1 dello Statuto dell'associazione, i requisiti minimi per richiedere l'iscrizione al Registro Italiano dei Counselor di AssoCounseling (RICA®) e il conseguente rilascio del Certificato di Competenza Professionale in Counseling (CCPC®) ovvero dell'Attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi in counseling ai sensi degli artt. 4, 7 e 8 della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 recante "Disposizioni in materia di professioni non organizzate".
2. Il presente regolamento non si applica a coloro che richiedono di iscriversi al Registro Italiano dei Professionisti con Abilità di Counseling, i cui criteri di accesso sono contenuti nel regolamento n. 22 recante "Requisiti per l'iscrizione e il mantenimento dell'iscrizione al Registro Italiano dei Professionisti con Abilità di Counseling di AssoCounseling".

Articolo 2

(Requisiti minimi)

1. Possono richiedere l'iscrizione al Registro Italiano dei Counselor di AssoCounseling tutti coloro che:
 - a) Hanno conseguito una laurea di durata almeno triennale o un titolo accademico estero equiparabile.
 - b) Hanno effettuato un percorso di formazione in counseling avente caratteristiche (durata, monte ore, attività, etc.) in linea con quanto riportato nell'allegato 1 al presente regolamento.

Articolo 3

(Deroghe)

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 1., lettera a) del presente regolamento, possono richiedere l'iscrizione al Registro Italiano dei Counselor di AssoCounseling tutti coloro che, pur non possedendo una laurea di durata almeno triennale o un titolo accademico estero equiparabile, rientrano in una delle seguenti casistiche:
 - a) Sono in possesso di diploma di scuola media superiore quinquennale e possono dimostrare di avere svolto attività lavorativa per almeno 60 (sessanta) mesi effettivi, anche non continuativi, in uno o più dei seguenti ambiti: educativo, giuridico, organizzativo, sanitario, scolastico, sociale.
 - b) Sono in possesso di diploma di scuola media superiore quinquennale e provengono da un'associazione professionale analoga ad AssoCounseling alla quale si sono iscritti precedentemente al 01/01/2025 e sono in possesso di un Attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi in counseling rilasciato dalla medesima associazione professionale ai sensi degli artt. 4, 7 e 8 della Legge 14 gennaio 2013, n. 4.

AssoCounseling			Requisiti minimi per l'iscrizione al Registro Italiano dei Counselor R06				
Data Emissione	09/07/2009	Data Revisione	20/10/2023	Indice Revisione	Rev. 8	Pag.	1 di 2

2. In deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 1., lettera b) del presente regolamento, possono richiedere l'iscrizione al Registro Italiano dei Counselor di AssoCounseling tutti coloro che, pur non avendo effettuato un percorso di formazione in counseling in linea con quanto contenuto nell'allegato 1 al presente regolamento:

a) Sono in possesso di diploma di scuola media superiore quinquennale e provengono da un'associazione professionale analoga ad AssoCounseling alla quale si sono iscritti antecedentemente al 01/01/2025 e sono in possesso di un Attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi in counseling rilasciato dalla medesima associazione professionale ai sensi degli artt. 4, 7 e 8 della Legge 14 gennaio 2013, n. 4.

Articolo 4

(Professionisti provenienti da uno Stato estero o formatisi in uno Stato estero)

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 2 del presente regolamento, i professionisti provenienti da uno Stato estero e/o formatisi in uno Stato estero possono presentare richiesta di iscrizione al Registro Italiano dei Counselor di AssoCounseling nel caso in cui siano in possesso:

a) Di titolo accademico estero equiparabile a una laurea italiana almeno triennale.

b) Di un percorso di formazione in counseling avente caratteristiche (durata, monte ore, attività, etc.) in linea con quanto riportato nell'allegato 1 al presente regolamento.

c) Dello status di "membro ordinario" o "membro accreditato" o "membro registrato" presso un'associazione professionale assimilabile ad AssoCounseling.

Articolo 5

(Esame di valutazione professionale)

1. Verificato il possesso dei requisiti minimi, così come previsti dai precedenti articoli del presente regolamento, gli aspiranti soci devono sostenere e superare un esame di valutazione professionale così come definito dal regolamento R07 recante "Regolamento relativo all'esame di valutazione professionale. Procedure e modalità".

Articolo 6

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2024.

AssoCounseling			Requisiti minimi per l'iscrizione al Registro Italiano dei Counselor R06				
Data Emissione	09/07/2009	Data Revisione	20/10/2023	Indice Revisione	Rev. 8	Pag.	2 di 2